



Socio di minoranza, non ti allargare!

Avere un socio di minoranza può essere molto utile dal punto di vista operativo, ma è necessario tutelarsi mettendo bene in chiaro diritti e doveri attraverso patti sociali e parasociali. Ecco come fare

Con il passare degli anni può capitare che il titolare sia stufo, stanco e abbia bisogno di un po' di aiuto. Può anche capitare che il titolare sia privo di parenti interessati a dargli una mano e, quindi, opti per la costituzione di una società, coinvolgendo un socio di minoranza operativo. Con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, vediamo come il socio di maggioranza può tutelarsi nei confronti del nuovo socio.

– Dottoressa Castelli, la società migliore è sempre quella con un numero di soci dispari inferiore a tre oppure a volte la scelta di unire le forze può rivelarsi indicata?

La scelta di costituire una società (parleremo di società di persone -S.n.c. o S.a.s.- in quanto entità giuridiche più in auge della S.r.l. nel mondo farmacia, anche per i costi di gestione più contenuti) con un soggetto terzo può rivelarsi una buona opportunità, ma, anche se il socio operativo sarà di minoranza, sempre a determinate condizioni. Innanzitutto,



è bene scegliere con oculatezza il compagno di viaggio, perché una scelta già inizialmente “sbagliata” può avere poi impatti negativi non solo sui rapporti umani tra i due soci, ma anche sui risultati economici aziendali.

È importante coinvolgere una persona conosciuta e di fiducia; una persona dai pregi, difetti e potenzialità ben noti, con una visione lavorativa in sintonia con la propria, al fine di evitare inutili e spiacevoli contrasti. L'estate sta arrivando e, nell'intraprendere il viaggio in società, passiamo alla “prova costume” del socio di maggioranza, ossia vediamo le precauzioni da assumere affinché tale socio non ne esca scottato.

– Partiamo! In una società di persone (S.n.c. oppure S.a.s.) partecipata da due soci, cosa significa essere socio di maggioranza e quali precauzioni quest'ultimo deve assumere per non tornare dal viaggio con un bell'eritema?

Socio di maggioranza è colui che detiene una quota di partecipazione nella società, titolare di farmacia/e, superiore al 50% del capitale sociale (cosiddetta maggioranza assoluta): tale status conferisce al socio di maggioranza un potere rilevante, consentendogli di imporsi sulle scelte amministrative, strategiche e operative senza il necessario consenso dell'altro socio. Questo molto a grandi linee soprattutto con riferimento alla S.n.c.; se poi passiamo alla S.a.s. e il socio assume la qualifica di socio accomandatario, allora per la maggior parte del viaggio, come si suol dire, “non c'è trippa per gatti”, perché, in quest'ultima società, di fatto chi ha “gioie e dolori” è soltanto il socio accomandatario.



DOVERI E POTERI	S.N.C.	S.A.S.
RESPONSABILITÀ DEI SOCI	Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.	I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (come i soci di s.n.c.), mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ	In mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, la rappresentanza spetta a ciascun socio. L'atto costitutivo, tuttavia, può stabilire diversamente, per esempio attribuendo la rappresentanza della società soltanto ad alcuni soci. L'amministrazione della società spetta a tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Con esso, infatti, i soci possono stabilire alcune limitazioni, ad esempio che l'amministrazione e la rappresentanza della società spettino soltanto a un socio o ancora che l'amministrazione ordinaria spetti a ogni socio disgiuntamente, mentre quella straordinaria spetti soltanto a un socio ovvero congiuntamente a tutti i soci.	La rappresentanza e l'amministrazione della società spettano a tutti i soci accomandatari, salvo diverse pattuizioni risultanti dall'atto costitutivo. Per i soci accomandanti vige il divieto di compiere atti di amministrazione, di trattare o concludere affari in nome della società.

Ma, proseguiamo il viaggio, godendoci il panorama. Il viaggio in società deve essere attentamente programmato con la redazione di patti sociali, che non facciano una grinza, corredati di eventuali patti parasociali volti a integrare e implementare gli accordi dei soci. Nelle società di persone tali patti possono essere,

senza particolari problemi, “tailor made”, ossia fatti su misura in funzione delle esigenze e aspettative dei soci. Certo, il viaggio in società potrebbe avere un percorso un po' impervio per il socio di maggioranza, se, oltre ad altre previsioni e clausole, non venga introdotta nei patti sociali anche la cosiddetta clausola “drag along” (cosiddetta clausola di trascinamento).

– Clausola “drag along”? Non mi sembra di averla mai sentita, in cosa consiste?

Un punto dei patti sociali da regolamentare con la massima attenzione è il trasferimento *inter vivos* oppure *mortis causa* della quota di partecipazione. Tornando all’ABC delle società in commento e limitandomi ai trasferimenti *inter vivos* delle quote di partecipazione, ricordo che nella S.n.c. il trasferimento delle quote per atto fra vivi è subordinato al consenso unanime di tutti gli altri soci; viceversa, nella S.a.s. il trasferimento per atto tra vivi delle quote dei soci accomandatari è subordinato al consenso unanime di tutti gli altri soci, mentre quello delle quote dei soci accomandanti è, invece, subordinato al consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. In entrambi i casi (S.n.c. e S.a.s.) l’atto costitutivo può disciplinare la trasferibilità delle quote in maniera diversa, introducendo, ad esempio, un diritto di prelazione sul trasferimento delle quote e via di seguito. Tralasciando viaggi ultraterreni e limitandoci, come detto, al trasferimento *inter vivos* delle quote di partecipazione, è importante essere previdenti e inserire nei patti sociali la clausola “drag along”, una sorta di patto vincolante per il socio di minoranza. Tale clausola è volta a evitare che, qualora il socio di maggioranza decida di cedere la propria quota di partecipazione a terzi, il socio di minoranza lo possa ostacolare perché, pariamoci chiaro, chi acquista vuole acquistare il 100%: nessun ostruzionismo, quindi, caro socio di minoranza! La clausola in commento impone, quindi, al socio di

minoranza di cedere la propria quota di partecipazione, qualora il socio di maggioranza decida di cedere il pacchetto completo a terzi.

In pratica, se il socio di maggioranza riceve un’offerta di acquisto può trascinare nella cessione anche il socio di minoranza e il socio di minoranza deve cedere la propria quota alle stesse condizioni. Il “drag along” è possibile solo se il socio di maggioranza cede la propria quota di partecipazione a un valore equo, cioè uguale o superiore a quello che spetterebbe in caso di recesso. Venendo a mancare l’equa valorizzazione (tutela per il socio di minoranza) e verificandosi un effetto espropriativo sulla quota di partecipazione del socio di minoranza, la clausola di trascinamento sarebbe invalida.

– Entrare in società è una scelta che ha pro e contro. Si parte con i migliori auspici, ma il passare del tempo può cambiare le persone, possono subentrare diverse visioni in merito alla conduzione dell’attività, si possono di conseguenza creare attriti tra i soci con il rischio non solo di rimanere moralmente disillusi, ma anche economicamente acciaccati. Per rincuorarci, ci può dare una pacca sulle spalle e riassumere il giusto approccio preventivo al viaggio in società?

Non tutti siamo uguali (e forse è anche bene che sia così), non tutti partecipiamo al viaggio in società con le stesse ambizioni né apportiamo le medesime risorse. Tuttavia, per evitare noiose e costose scocciature future per entrambe le parti, per evitare naufragi, la cura è una: patti sociali con regole chiare e “drag along”. Buona prova costume!



**PRIMA DI COSTITUIRE
UNA SOCIETÀ, È BENE
STRINGERE ACCORDI PRECISI,
TRA CUI IL DRAG ALONG,
PER L’EVENTUALE
CESSIONE DI QUOTE**